

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4995 del 16/09/2024
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - DISTILLERIE MAZZARI SPA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO, VIA GIARDINO n. 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ETANOLO E ACIDO TARTARICO (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5248 del 16/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - **DISTILLERIE MAZZARI SPA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO, VIA GIARDINO n. 6 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ETANOLO E ACIDO TARTARICO** (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

**LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE**

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Distillerie Mazzari SpA avente sede legale in Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA), via Giardino n. 6 (C.F./P.IVA 00454950395), risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi presentata da Distillerie Mazzari SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 07/06/2024 (ns. PG/2024/105587), riguardante:

- la sostituzione, nell'impianto di denaturazione dell'alcol etilico, del denaturante metanolo con il denaturante benzina;
- la realizzazione di una nuova postazione di saldatura di acciaio ferroso e/o acciaio inox afferente ad un nuovo punto di emissione in atmosfera E9b dotato di sistema di contenimento del materiale particellare;

**RICHIAMATI:**

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

**RICHIAMATE altresì:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 04/07/2024 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2024/122878), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 08/07/2024 (ns. PG/2024/124567) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 19/07/2024 (ns. PG/2024/135412) ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITA in data 05/08/2024 (ns. PG/2024/142580) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta di supporto avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/112047 del 18/06/2024;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la Determinazione del Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

### DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **DISTILLERIE MAZZARI SPA** con sede legale e installazione in Comune di Sant'Agata sul Santerno, Via Giardino n. 6 (C.F./P.IVA 00454950395) per l'esercizio dell'**attività IPPC di produzione di etanolo e acido tartarico** (punto 4.1b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** all'AIA n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi con il seguente:

**B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO</b>	<b>ALTA</b> (€ 1.000,00)	<b>MEDIA</b> (€ 500,00)	<b>BASSA</b> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 07/06/2024 (ns. PG/2024/105587), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi con versamento effettuato in data 10/04/2024 per un importo pari a € 250,00.*

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni:
  - la sostituzione, nell'impianto di denaturazione dell'alcol etilico, del denaturante metanolo con il denaturante benzina, senza modifiche impiantistiche dell'impianto di denaturazione stesso. In particolare nel suddetto impianto la benzina verrà utilizzata in sostituzione del metanolo e in aggiunta agli altri additivi attualmente già impiegati per la denaturazione dell'alcol etilico. La benzina verrà stoccata nello stesso serbatoio in precedenza utilizzato per il metanolo, di volume pari a 40 m<sup>3</sup>, comportandone la trasformazione da atmosferico a pressurizzato e inertizzato con azoto; tale serbatoio sarà dotato di sensori in grado di rilevare la pressione e il livello. I vapori di benzina che si originano durante le fasi di carico/scarico del serbatoio della benzina vengono aspirati attraverso idonea tubazione alla autocisterna di benzina posta nella

piazzola di scarico mezzi denaturanti, per cui la gestione dei vapori durante le operazioni di scarico dall'autocisterna avviene sempre a circuito chiuso;

- la realizzazione all'interno dell'officina in uso a ditte terze di una nuova postazione di saldatura di acciaio ferroso e/o acciaio inox, (separata dall'esistente postazione di saldatura afferente al punto di emissione in atmosfera E9, utilizzata esclusivamente da personale interno) afferente ad un nuovo punto di emissione in atmosfera E9b dotato di sistema di contenimento del materiale particellare.

2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono aggiornate integrando i limiti impartiti al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi, con i seguenti:

**Limiti emissioni**

[...omissis...]

**PUNTO DI EMISSIONE E9b - SALDATURA - nuovo**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	-
Sezione	0,031	m <sup>2</sup>
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

[...omissis...]

2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono aggiornate integrando la **prescrizione n. 6** impartita al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi, come segue:

6. ...omissis...

*Sullo stesso registro, il gestore è tenuto altresì ad annotare i consumi mensili di elettrodi di saldatura.*

2.e) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi, con le seguenti:

**Prescrizioni**

[...omissis...]

15. *Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime del nuovo punto di emissione in atmosfera E9b (Saldatura) non deve avere durata superiore a **15 giorni**.*

16. *Per il nuovo punto di emissione **E9b** deve essere espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime la verifica del rispetto dei valori limite. I risultati del controllo devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpa - SAC e ST di Ravenna entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto e devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.*

2.f) Il **Piano di Monitoraggio** dell'installazione stabilito in AIA per le emissioni in atmosfera è aggiornato integrando il paragrafo D.2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi con i seguenti autocontrolli:

**Monitoraggio**

[...omissis...]

<i>Punto di emissione</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Tipo di inquinante e u.m. (mg/Nmc)</i>	<i>Frequenza</i>
<i>E9b</i>	<i>Saldatura</i>	<i>Polveri</i>	<i>annuale</i>

[...omissis...]

2.g) Nello stesso paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi, i requisiti di notifica specifici richiesti per le emissioni in atmosfera convogliate sono così integrati:

**Requisiti di notifica specifici**

[...omissis...]

- Deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data di messaggio in esercizio della nuova postazione di saldatura afferente al punto di emissione in atmosfera E9b.

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sant'Agata sul Santerno e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE  
 "AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"  
 Ing. Francesca Chemeri

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**